

DELIBERAZIONE 4 marzo 2019, n. 261

Disposizioni per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale o presso soggetti ospitanti multilocalizzati.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come da ultimo modificata dalla legge regionale 16 aprile 2018, n. 15 (Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla l.r. 32/2002);

Visto il d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);

Vista la "Nota di aggiornamento al DEFR 2019" di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 e in particolare l'allegato 1, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019 n. 2 "Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019";

Visto l'art. 2, comma 5 ter del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che dispone che "Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale";

Viste le "Linee guida in materia di tirocini non curricolari", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, recepite con la citata l.r. 15/2018, che disciplinano in particolare le seguenti tipologie di tirocinio, per le quali i soggetti coinvolti si trovano in Regioni diverse:

- tirocini in mobilità interregionale, per i quali i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio sono quelli ai primi quattro alinea del medesimo paragrafo vale a dire: servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro, istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e AFAM, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore - ITS (paragrafo 3, ultimo capoverso);

- tirocini che si svolgono presso un soggetto ospitante multilocalizzato, che possono essere regolati dalla normativa della regione dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione nel cui territorio il tirocinio è realizzato. In tal caso, nella convenzione deve essere indicata la disciplina che l'ente ospitante intende applicare (paragrafo 9, ultimo capoverso);

Considerato che le due tipologie di tirocinio presentano delle caratteristiche particolari che implicano un confronto con la normativa di altre Regioni e che pertanto non sono state disciplinate puntualmente nella citata legge regionale 32/2002 per rinviare la regolazione delle stesse alle citate linee guida in materia;

Considerato tuttavia opportuno, al fine di evitare un'interpretazione restrittiva della l.r. 32/2002 che porti ad escludere la possibilità di far ricorso alle sopra indicate tipologie di tirocinio, chiarire che:

- il paragrafo 3, ultimo capoverso, delle linee guida è applicabile ai tirocini interregionali promossi dai soggetti indicati dal suddetto paragrafo se questi ultimi rientrano tra i soggetti promotori di cui all'elenco dell'art. 17 ter, comma 2 della l.r. 32/2002;

- il paragrafo 9, ultimo capoverso, è applicabile ai tirocini attivati presso un soggetto ospitante multilocalizzato con le modalità indicate nelle citate linee guida;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 21 febbraio 2019;

Preso atto dell'Informativa alle Parti Sociali nella Seduta della Commissione Regionale Tripartita del 28/2/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni indicate in narrativa, quanto segue:

- il paragrafo 3, ultimo capoverso, delle "Linee guida in materia di tirocini non curricolari", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il

25 maggio 2017, è applicabile ai tirocini interregionali promossi dai soggetti indicati dal suddetto paragrafo se questi ultimi rientrano tra i soggetti promotori di cui all'elenco dell'art. 17 ter, comma 2 della l.r. 32/2002;

- il paragrafo 9, ultimo capoverso, delle citate linee guida è applicabile ai tirocini attivati presso un soggetto ospitante multilocalizzato con le modalità indicate nel suddetto paragrafo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 4 marzo 2019, n. 262

Contributi alle Fondazioni ITS della Toscana per i laboratori territoriali aperti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il DPCM 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 7 settembre 2011 e successive modifiche, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli art. 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM del 25 gennaio 2008;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'economia e Delle Finanze del 7 febbraio 2013 avente per oggetto: "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)";

Visti gli accordi:

- 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, con cui si introducono modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, ss.mm.ii.;

- 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III del DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di cui al capo II del decreto del DPCM 25 gennaio 2008;

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e l'Intesa ratificata in Conferenza Unificata in data 3 marzo 2016 recante Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la Legge di Bilancio 2019 ed in particolare i commi da 465 a 469 relativamente al Fondo nazionale per gli Istituti Tecnici Superiori;

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ss.mm.ii.;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 20 dell'11 aprile 2016, "Indirizzi per l'attuazione della strategia Industria 4.0";

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1092 dell'8 novembre 2016, che ha costituito la Piattaforma regionale di sostegno alle imprese in attuazione della strategia regionale su Industria 4.0;

Visto il Piano nazionale Industria 4.0, investimenti produttività e innovazione, presentato il 21 settembre 2016 e rinominato, con riferimento alle linee guida per il 2018, "Piano nazionale Impresa 4.0";

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 9 del 31 gennaio 2017, "Strategia Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0", che individua gli ITS come una delle direttrici strategiche dell'intervento regionale in materia di formazione 4.0 e fissa l'obiettivo di promuovere una progettazione dei percorsi ITS sempre più consapevole dei fabbisogni di competenze tecniche delle imprese avviate verso la digitalizzazione;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 10 del 20 marzo 2017, che approva il Programma di attività della Piattaforma regionale Industria 4.0;

Vista la Delibera della giunta regionale n. 1021 del